



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Ricorso straordinario

Sommario:	Ricorso straordinario – presupposti processuali – difetto <i>ius postulandi</i> – mancanza di idonea procura – tassativa forma di legge.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. n. 1157/13 del 17 giugno 2014 su ric. Str. n. 1039/10
Massima:	<p>In base all'articolo 83 c.p.c. ed all'articolo 24 c.p.a. (D. Lgs. n. 104/2010) per agire in giudizio è necessario che la parte rilasci al proprio difensore una procura alle liti che può essere generale o speciale: la procura generale deve necessariamente essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2699 e 2702 c.c.) mentre la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio ed autenticata dal difensore.</p> <p>Il ricorso straordinario può essere sottoscritto direttamente dalla parte; tuttavia nella fattispecie il ricorso risulta sottoscritto solamente da un soggetto che ha firmato il ricorso esclusivamente in forza di delega proveniente da altri soggetti e non anche in proprio – e la relativa sottoscrizione risulta autenticata da un dipendente del Comune.</p> <p>Quest'ultimo, però, non è la parte, cioè il soggetto interessato alla proposizione del ricorso, in quanto il medesimo sottoscrive il ricorso – come dichiarato nel frontespizio del medesimo – in nome e per conto di altri soggetti; quel che difetta nel caso di specie è, dunque, la valida investitura del sottoscrittore del ricorso, non potendo a tal proposito avere alcuna efficacia giuridica le dichiarazioni di delega allegate all'atto introduttivo, che per poter esplicitare la necessaria efficacia avrebbero dovuto rivestire o la forma della scrittura privata autenticata (cioè la sottoscrizione in calce alle deleghe doveva essere autenticata da un pubblico funzionario) o quella dell'atto pubblico (procura notarile): ma in difetto di tali tassative forme di legge il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile in quanto il sottoscrittore non ha ricevuto formale procura speciale dai (pseudo) rappresentati e non può rappresentare gli stessi nella proposizione del gravame.</p>

Redattore: Avv.S.Abbate

